

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28.4.1994, rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 2.6.1994, integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 15.11.1994, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21.6.1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 7.2.1996, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.1998 modificato con deliberazione consiliare n.16 del 29.02.2000 modificato con deliberazione consiliare n.10 del 27.03.2002 modificato con deliberazione consiliare n.16 del 28.03.2007 modificato con deliberazione consiliare n. 21 del 30.04.2010

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

ART.1
Occupazioni di suolo e spazio pubblico

In applicazione del D.Lgs 15.11.1993, n. 507, modificato con il D.Lgs 28.12.1993, n. 566 per le occupazioni di suolo e spazio pubblico nel territorio del Comune di Santa Croce Sull'Arno si osservano le norme del presente regolamento.

Con le espressioni "luogo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere le strade, i corsi, le piazze e comunque tutti i luoghi ed il suolo facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune oppure le aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono altresì soggette alla tassa le occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Rientrano nella disciplina del presente regolamento anche le aree occupate abusivamente.

Sono altresì soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti i centri abitati del Comune, come definiti dagli artt. 3 e 4 del Codice della strada.

ART. 2
Esclusioni dalla tassa

Non sono soggetti a tassazione i balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

Sono altresì escluse dalla tassa le occupazioni di aree facenti parte del demanio statale e patrimonio disponibile del Comune.

ART. 3
Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti: tutte le altre sono temporanee.

ART. 4
Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato nell'art. 38 del D.lgs 507/93 si definiscono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette, porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti

- pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo;
- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo dal piano pedonale;
 - d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici o ai fondi;
 - e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas., dell'acqua potabile gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;
 - f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
 - g) autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
 - h) cantieri edili la cui durata risulti superiore ad un anno in seguito a dichiarazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

ART. 5

Passi carrabili e accessi ai fondi

Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi ed alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata.

Nel caso in cui non esista marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie è consentito, in conformità e con la procedura e modalità previste dal comma 6 dell'art. 44 del D.Lgs 507/93 evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di metri 1 tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività.

ART. 6

Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D.Lgs 507/93 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei compresi i depositi di materiali, con l'eccezione di cui all'art. 4 lettera h);
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci sulla pubblica via, marciapiedi e porticati davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti circhi equestri e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli, sedie, ombrelloni, portalampane, vasi di piante ornamentali od altro all'esterno dei pubblici esercizi od attività artigianali o industriali;

- f) pali porta insegne, rastrelliere per biciclette o motocicli;
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura dei banchi di vendita nei mercati;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

ART. 7

Concessione o autorizzazione di occupazione

Ai sensi dell'art. 38 commi 2 e 3 del D.Lgs 507/93 è fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato. Essa non è necessaria per le occupazioni temporanee di durata non superiore a 24 ore e nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

Nell'atto di concessione o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente a decadenza o revoca della medesima.

La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

E' fatta salva l'osservanza degli artt. 7 e 20 del D.Lgs 30.4.1992, n. 285, e, in ogni caso l'obbligatorietà per il Concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 8

Concessioni o autorizzazioni per occupazioni temporanee in genere

Per ottenere la concessione o autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, si osservano le modalità di cui all'art. 45 del presente regolamento.

In ogni caso i Concessionari sono tenuti ad osservare i Regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci, dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.

E' riservata al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.

La concessione potrà essere revocata qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Per tali occupazioni, quando la durata prevista è superiore a 24 ore deve essere presentata domanda su apposito modulo al comando polizia Municipale che rilascerà la relativa autorizzazione o concessione, acquisiti gli eventuali pareri

tecnici ritenuti necessari.

ART. 9

Modalità per la richiesta di occupazione permanente

Chiunque intende effettuare occupazione permanente di spazi pubblici deve farne domanda su apposito modulo diretta al Sindaco, da presentarsi all'Ufficio Tecnico e ottenerne il relativo titolo abilitativo.

Il modulo di domanda ed ogni sua eventuale modificazione sarà approvato dalla Giunta Municipale.

Esso deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure, la durata e lo scopo dell'occupazione, la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

La richiesta deve essere presentata almeno trenta giorni antecedenti l'inizio previsto della occupazione.

All'atto della presentazione il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunicherà il nominativo del responsabile del procedimento.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda a richiesta del responsabile del procedimento dovrà essere corredata da disegni e fotografie e planimetrie con relative misure, atti a identificare l'opera stessa onde facilitare la valutazione circa intralci o impedimenti connessi a transito o traffico veicolare o a ragioni di interesse pubblico..

Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

Il responsabile del procedimento procede alla emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni, ovvero emette il provvedimento di diniego entro i successivi trenta giorni.

Copia della concessione o autorizzazione deve essere trasmessa entro cinque giorni all'Ufficio Tributi.

ART. 10

Occupazioni soggette a concessione o autorizzazione edilizia

Per le occupazioni per le quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia , ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare la istanza necessaria corredata dalla relativa documentazione all'ufficio Urbanistica del Comune secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

ART. 11
Mostre Mercè

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di aree gravata da servitù di pubblico passaggio è soggetta a concessione o autorizzazione comunale.

ART. 12
Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

ART. 13
Lavori edili

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio e sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione ed il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 14
Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici elettrici, cavi ecc. nello spazio sovrastante o sottostante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc... Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata dovranno avere tensione non superiore a 300 Volt efficaci, verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti su questo ad una altezza minima di mt. 6, il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e venti non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.

L'Amministrazione comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare, caso per caso anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la

sicurezza delle persone e delle cose.

Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro possano derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

ART. 15

Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 16

Occupazioni con ponti, scale etc.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a una giornata.

ART. 17

Occupazione con tende e tendoni

Non si possono collocare tende, tendoni o simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi senza autorizzazione comunale.

Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Il Sindaco, con apposita ordinanza emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

ART. 18

Affissioni

Sugli steccati, impalcature ponti e altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 19

Delimitazione delle occupazioni

Il Comune a mezzo contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

ART. 20
Obblighi del Concessionario

Le concessioni o autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

"Il Concessionario dell'occupazione, sia permanente che temporanea, è obbligato ad apporre un cartello indicante la durata dell'occupazione e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune: per l'occupazione con passi carrabili l'apposito cartello segnaletico è fornito dall'Amministrazione Comunale dietro corresponsione della somma determinata, a titolo di rimborso, con deliberazione della Giunta Municipale."

ART. 21
Rinnovo della concessione o autorizzazione

Coloro che hanno ottenuto la concessione o autorizzazione dell'occupazione possono chiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno trenta giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione se dovuto.

ART. 22
Revoca della concessione o autorizzazione

La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse da porre a base della motivazione del provvedimento relativo.

La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità di pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità:

In caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia alle quali siano applicati i provvedimenti di

cui agli artt. 7 , 10 e 12 della legge 28.2.1985, n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Per le revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

ART. 23

Effetti della revoca

Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro cinque giorni dalla adozione del provvedimento. La revoca dell'autorizzazione o della concessione non dà luogo a diritti o rimborsi o indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del titolare della stessa.

ART. 24

Sospensione della autorizzazioni o delle concessioni

Ove le ragioni d'interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento abbiano carattere temporaneo e limitato l'Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione delle concessioni e/o autorizzazioni.

Per quanto riguarda gli effetti del provvedimento di sospensione, si seguono le norme relative alla revoca.

ART. 25

Decadenza della concessione o autorizzazione

Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece , delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e comunque di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione o autorizzazione senza giustificato motivo nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea e nei trenta giorni successivi nel caso di occupazione permanente.
- la omessa corresponsione della relativa tassa comunale oltre il termine di 10

giorni dalla sua scadenza.

Il provvedimento di decadenza deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Il provvedimento con il quale viene dichiarata la decadenza dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte della tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

ART.26

Rimozione delle opere

In caso di revoca, decadenza della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il soggetto destinatario del provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione, indipendentemente dalla avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.

Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere.

Ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di 10 giorni.

Decorso infruttuosamente tale ultimo termine si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese ed applicazione delle sanzioni amministrative.

L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento della tassa comunale.

ART. 28

Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratta di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuato dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

ART. 29

Costruzione gallerie sotterranee

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs 507/93 il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs 507/93, ha il diritto di imporre un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione nella misura massima del 50% della spesa sostenuta ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

TITOLO SECONDO

DISCIPLINA FISCALE

ART. 30

Presentazione della dichiarazione

Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 507/93 deve essere presentata la denuncia redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Il modulo di denuncia, così come le sue variazioni, sarà approvato dalla Giunta Municipale e dovrà prevedere le generalità complete del contribuente, il codice fiscale, la superficie occupata, la sua ubicazione, la durata, gli estremi dell'atto di concessione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Nello stesso termine deve essere effettuato il pagamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione ed il relativo attestato deve essere allegato alla denuncia stessa.

ART. 31

Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 questo comune agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartiene alla IV classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazioni della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40 comma 3 del D.Lgs 507/93.

ART. 32

Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del Decreto Legislativo 507/93 e ss.mm. il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come indicato nell'allegato di lettera "A" al presente regolamento nel quale sono altresì indicate la

suddivisione del territorio ai fini dell'applicazione della tassa alle occupazioni con distributori di carburante e con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

ART. 33

Tariffe

Per l'anno 1994 le tariffe vengono stabilite dal Consiglio Comunale in sede di disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142; per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Municipale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

Ai sensi dell'art. 42, comma 6 la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs 507/93.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6 nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria **100 per cento**
- Seconda categoria **70 per cento**

ART. 34

Soggetti passivi

Ai sensi dell'art. 39 la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, e, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Ai sensi dell'art. 38 comma 4 sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo su tratti di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del Comune come definiti dal Codice della Strada.

ART. 35

Tempi di occupazione

Le concessioni o autorizzazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al pagamento della relativa tassa secondo la superficie occupata e la durata dell'occupazione.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione nel giorno dividendo per 24 la tariffa stabilita per la misura giornaliera a mq. ai sensi dell'art. 45 comma 2°, ad eccezione delle occupazioni temporanee effettuate dagli operatori di cui alla legge n. 112/91 che esercitano il commercio su aree pubbliche nei mercati settimanali del capoluogo e della frazione, per i quali la tariffa si applica per fasce orarie, secondo la seguente suddivisione:

1^ FASCIA ORARIA: dalle ore 06 alle ore 14 - 60% tariffa

2^ FASCIA ORARIA: dalle ore 14 alle ore 24 - 25% tariffa

3^ FASCIA ORARIA: dalle ore 00 alle ore 06 - 15% tariffa

In ogni caso essa si applica secondo le tariffe previste per le varie categorie nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 e successive modificazioni.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata.

ART. 36

Criteria per la individuazione della superficie soggetta a tassa

Ai sensi dell'art. 42 comma 4, come modificato con l'art. 3, comma 59 della legge 28.12.1995, n. 549 la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Nel caso di occupazione temporanea la superficie si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni con funi o altri oggetti che ne stabiliscano un perimetro. Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci. Per le merci esposte davanti agli esercizi la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato prendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle sovrastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.

Nel caso di occupazione permanente con chioschi edicole ecc. la superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono di base, ivi compreso l'eventuale marciapiedi rialzato attorno alla struttura.

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi impianti per trasporto di acqua, gas e altri liquidi sono tassate in ragione dello sviluppo a Km delle occupazioni stesse.

Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni ed estensione di linee sono tenuti al pagamento anche della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Nella esecuzione di detti lavori, qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare il Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano.

ART. 37

Autovetture per trasporto pubblico

Ai sensi dell'art. 44, comma 12 del D.Lgs 507/93 per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 38

Distributori di carburante

La tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati sono soggetti alla tassa per l'occupazione permanente.

ART.39

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo pubblico è dovuta una tassa annuale come da tariffa.

ART.40

Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo - Casi particolari

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.Lgs 507/93 come modificati con l'art. 18 della legge 488/99 per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

ART.41

Riduzioni di tariffa

In base a quanto disposto dal D.Lgs 507/93, modificato con il D.Lgs 566/93 le superfici eccedenti i mille metri sono calcolate in ragione del dieci per cento, salvo i casi particolari di seguito enunciati. Inoltre vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Nessuna riduzione per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo (art. 44 comma 1)

- a) **al 30 per cento** per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo (art. 44 comma 2)
- b) **al 50 per cento** per le occupazioni con passi carrabili (art. 44 comma 3°)
- c) **al 10 per cento** per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili o comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto (art. 44 comma 9)
- d) **al 30 per cento** per i passi carrabili di accesso ai distributori di carburante (art. 44 comma 10)
- e) **al 10 per cento** per i passi a raso, richiesti dall'utente e autorizzati dal comune, fino alla superficie massima di mq. 10 (art. 44 comma 8).

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) nessuna riduzione per le occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo (art. 45 comma 2/c)
- b) **al 30 per cento** per le occupazioni con tende e simili (art. 45 comma 3)
- c) **al 50 per cento** per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (art. 45 comma 5)
- d) **al 20 per cento** per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45 comma 5) Inoltre per tale utenza le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
- e) **al 50 per cento** le occupazioni di materiali connesse alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere, seggiovie e funivie (art. 45 comma 5)
- f) **al 50 per cento** per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia (art. 45 comma 6 bis)
- g) **al 20 per cento** per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (art. 45 comma 7)
- h) Riduzioni di tariffa per durata di occupazione: a tutte le precedenti voci di tariffa si applicano le seguenti riduzioni in ordine alla durata delle occupazioni: **al 50 per cento** per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni (art. 45 comma 1) ed **al 50 per cento** per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente (art. 45 comma 8)

ART 42

Maggiorazioni della tassa

Ai sensi dell'art. 42 comma 2 per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguali o superiori all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

L'aumento previsto dall'art. 45 comma 4 per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante non si applica.

ART. 43

Esenzione dalla tassa

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507.

In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose: La collocazione delle luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- b) occupazioni di pronto intervento con pali, ponti, steccati per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a quattro ore;
- c) occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
- d) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato
- e) le occupazioni temporanee, di durata inferiore ad un giorno, effettuate in occasione di manifestazioni specifiche approvate dall'Amministrazione Comunale e per le quali sia espressamente prevista l'esenzione dal pagamento nell'atto di approvazione dell'iniziativa medesima
- f) le occupazioni realizzate in occasione di interventi di restauro su beni di interesse culturale di cui all'art. 10 comma 1 del D.lgs. 22.10.2004 - di proprietà dello Stato o di enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato - ove risulti notificata la dichiarazione di cui all'art. 13 dello stesso D. lgs.;

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni permanenti:

- a) le tabelle indicative delle stazioni, fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- b) le cassette per l'impostazione della corrispondenza

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste e nei parcheggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali
- f) gli accessi carrabili destinati ai portatori di Handicap
- g) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, quando l'occupazione sia limitata ad uno spazio inferiore a mq. 1 e costituisca, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale "arredo urbano"
- h) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato
- i) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti di rettamente al suolo pubblico

Sono esenti altresì dal pagamento della tassa tutte le occupazioni temporanee e permanenti effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'art. 3 commi da 186 a 193 del D.Lgs 460/97 e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui alla legge 266/91.

ART. 44

Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee

Il pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, tenendo conto della scelta effettuata sulle modalità di gestione del servizio ai sensi del successivo art. 50, può essere effettuato tramite:

1. versamento diretto alla tesoreria comunale;
2. versamento sul conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
3. presso gli sportelli del concessionario della riscossione di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) ovvero mediante le altre modalità con lo stesso previamente concordate od espressamente previste dalla legge per le entrate riscosse dal medesimo soggetto.
4. versamento sul conto corrente postale intestato alla Società a capitale interamente pubblico, di cui all'art.3 comma 1 lett. c) del presente Regolamento;
5. on-line sul sito www.poste.it tramite banco posta, carta di credito o carta Postepay, su c/c postale intestato alla Società di cui al punto precedente;
6. presso i soggetti abilitati al servizio T-SERVE o EU-Pay;
7. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari attivate tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale o del soggetto di cui all'art. 3 comma 1 lett. c);
8. mediante assegno bancario, fermo restando che ove risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'accettazione dell'assegno è eseguita con detta riserva, e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

9. mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La relativa convenzione deve essere previamente approvata dal Comune.

In applicazione delle piene facoltà concesse all'Ente Locale in materia di accertamento e riscossione delle proprie entrate, anche tributarie, dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nonché dall'art. 36 della Legge 23 dicembre 2000 n. 338 per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa. Qualora l'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzativo dell'Amministrazione Comunale è consentito che il pagamento della tassa con le stesse modalità indicate al comma 1

ART. 45

Modalità di riscossione della tassa sulle occupazioni permanenti

La tassa per le occupazioni permanenti deve essere versata entro trenta giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La tassa è dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione ed è assolta esclusivamente se viene adempiuto al versamento di quanto dovuto.

L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia di cui all'art. 30 .

Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa, comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il 30 aprile, così come le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo di cui all'art. 40 del presente regolamento, tenendo conto della scelta effettuata sulle modalità di gestione del servizio ai sensi del successivo art. 51, tramite:

1. versamento diretto alla tesoreria comunale;
2. versamento sul conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
3. presso gli sportelli del concessionario della riscossione di cui all'art. 51 comma 1 lett. b) ovvero mediante le altre modalità con lo stesso previamente concordate od espressamente previste dalla legge per le entrate riscosse dal medesimo soggetto.
4. versamento sul conto corrente postale intestato alla Società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 51 comma 1 lett. c) del presente Regolamento;
5. on-line sul sito www.poste.it tramite banco posta, carta di credito o carta Postepay, su c/c postale intestato alla Società di cui al punto precedente;
6. presso i soggetti abilitati al servizio T-SERVE o EU-Pay;

7. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari attivate tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale o del soggetto di cui all'art. 3 comma 1 lett. c);

8. mediante assegno bancario, fermo restando che ove risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è eseguita con detta riserva, e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

9. mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La relativa convenzione deve essere previamente approvata dal Comune.

Tenendo conto della scelta effettuata sulle modalità di gestione del servizio ai sensi del successivo art. 51, il soggetto che gestirà il servizio dovrà provvedere all'attività di controllo in merito al corretto e tempestivo adempimento degli obblighi tributari nei modi, forme e tempi previsti dall'art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006.

Si applicano gli interessi nella misura del tasso legale, ovvero in quella diversamente stabilita dalla legge.

Per la riscossione coattiva della tassa si rinvia a quanto previsto nel regolamento Generale delle Entrate.

A carico dei destinatari degli atti tributari, di cui ai commi precedenti, si applica il rimborso delle spese sostenute per l'emissione e la notifica degli stessi, nella misura determinata dal Comune.

ART. 46

Riserva di disciplina

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disciplinare la gestione amministrativa per la riscossione della Tosap sia temporanea che permanente.

ART. 47

Riscossioni in abbonamento

Qualora le occupazioni temporanee abbiano durata pari o superiore ad un mese, la relativa tassa è riscossa in abbonamento da rinnovarsi periodicamente per un periodo non eccedente all'anno, applicando la riduzione dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs 507/93.

In ogni caso il pagamento si effettua per mesi anticipati: a tale effetto il mese si considera di trenta giorni. Nel caso di abbonamento che comprenda frazioni di

mese, la corrispondente tariffa si applica in trentesimi della tariffa unitaria.

ART. 48

Contribuenti morosi

Nei confronti dei contribuenti morosi nel pagamento della tassa si procederà a riscossione coattiva, tenendo conto della scelta effettuata sulle modalità di gestione del servizio ai sensi del successivo art. 51, con i privilegi di legge previsti per tutti gli altri tributi comunali.

Per le concessioni soggette a rinnovazione periodica la concessione si intende decaduta di diritto in caso di morosità: qualora l'occupazione rimanesse sarà ritenuta abusiva ed il fatto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

ART. 49

Rimborsi

1. Per ciò che concerne i rimborsi della tassa, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate.

ART. 50

Attività di accertamento

1. L'attività di accertamento verrà effettuata, tenendo comunque conto della scelta effettuata sulle modalità di gestione del servizio ai sensi del successivo art. 51, tramite la rettifica delle denunce infedeli, inesatte o incomplete, ed all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro i termini di decadenza previsti dall'art. 51 del D.Lgs. n. 507/1993. Si applicano le sanzioni previste all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

2. Salvo l'applicazione delle sanzioni tributarie sopra menzionate, chiunque occupi la sede stradale senza titolo, o in eccedenza rispetto alla superficie indicata nel provvedimento autorizzatorio, oppure non rispetta le prescrizioni stabilite nell'atto di rilascio, o gli altri obblighi comunque imposti, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 20 e 21 del Nuovo Codice della Strada, nonché alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere abusive, ovvero dell'obbligo di ripristino dei luoghi, previsti dalle medesime norme.

3. A carico dei destinatari degli atti tributari, di cui ai commi precedenti, si applica il rimborso delle spese sostenute per l'emissione e la notifica degli stessi, nella misura determinata dal Comune.

TITOLO TERZO MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 51 Gestione del servizio

1. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente anche in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, può decidere che sia:
 - a) effettuata dal Comune in economia diretta;
 - b) affidata in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.;
 - c) affidata ad una società per azioni a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
3. Nel caso di gestione di servizio secondo le modalità di cui ai punti b) o c) del precedente comma 1 il soggetto gestore:
 - a) subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio;
 - b) svolge la propria funzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica;
 - c) cura la liquidazione, l'accertamento, la riscossione (anche coattiva) e la rendicontazione al Comune dell'entrata in questione, sulla base del disciplinare, il quale fissa, nei termini di legge ed ove sia necessario, i tempi di riversamento nella tesoreria del comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge dal regolamento, o da altre norme rilevanti.

ART. 52 Controlli

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa l'Amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

A tale proposito trimestralmente il funzionario responsabile dell'Ufficio tributi dovrà verificare la gestione affidata a terzi rimettendo apposita relazione alla Giunta Municipale illustrativa in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga la tempestività dei versamenti al Comune, la regolarità nell'applicazione delle tariffe, il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali e quanto rileva ai fini della

individuazione della correttezza nella gestione.

ART. 53

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione in economia diretta dal Comune, il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone rimborsi.
2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.
3. Nel caso di gestione in concessione ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) o di affidamento a società per azioni a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c), le attribuzioni di cui al precedente comma 1 spettano al soggetto gestore del servizio.
4. Il soggetto gestore della tassa provvede alla designazione di un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche. Il predetto funzionario sottoscrive i provvedimenti relativi alla gestione alla tassa, comprese le richieste, gli avvisi, le ingiunzioni, e dispone i rimborsi.
5. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative.
6. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

TITOLO QUARTO

NORME FINALI E SANZIONI

ART. 54

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta con un minimo di euro 51.645
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 51 a euro 258.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e degli interessi

4. Per l'omesso o tardivo pagamento della tassa è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di cui ai precedenti commi una soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori nella misura del 2,5 per cento (o diversa, qualora intervengano variazioni legislative) per ogni semestre compiuto.

6. Si stabiliscono inoltre le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- per le violazioni dell'art. 7 comma 1° del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di euro 51 e massima di euro 516

- per le violazioni delle altre norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di euro 12 e massima di euro 258.

ART. 55

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART.56

Norme finali

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento che avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

E' abrogato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 369 del 29.9.1989 e le successive deliberazioni di modificazione nonché le altre disposizioni in materia contrarie o comunque non conformi a quelle del presente regolamento.

**Allegato di lettera "A" al Regolamento
per l'Applicazione della Tassa per
l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche**

Ai fini della graduazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come previsto dall'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche vengono suddivise nelle seguenti due categorie:

LA PRIMA CATEGORIA COMPRENDE le seguenti strade e piazze del capoluogo: Vicolo degli Abruzzi, Via dell'Acciaio, Via Vittorio Alfieri, Via Alfonsine, Via Salvador Allende, Via Giovanni Amendola, Via dell'Argine, Via Ludovico Ariosto, Via Cecco Angiolieri, Via Cristiano Banti, Via Adino Basili, Via Basilicata, Via Cesare Battisti, Via Vincenzo Bellini, Via Arrigo Boito, Via di Bordicino, Via del Bosco, Via Giordano Bruno, Viale Bruno Buozzi, Largo Ferruccio Busoni, Piazza del Beini, Largo Sebastiano Caboto, Via Caduti Arma Carabinieri, Via Calabria, Via Campania, Via della Canala, Via Silvano Cansani, Via Caravaggio, Corte alle Casinaie, Via del Castellare fino all'incrocio con via Pascoli, Via Carlo Cattaneo, Via Cavour, Via Privata Pietro Cerrini, Piazza F.lli Cervi, Via Cimabue, Via Domenico Cimarosa, Via dei Cipressi, Via Cristoforo Colombo, Via del Concilio, Via Confina Castelfranco fino all'incrocio con via Fucini, Via Confina Fucecchio fino all'incrocio con via de Gambero, Via Nicolò Copernico, Via Filippo Corridoni, Via Corta Menabuoi, Via Andrea Costa, Via della Costituzione, Via Benedetto Croce, Via Maria Curie, Via Curtatone e Montanara, Via Alberto Dani, Via Dante, Via Massimo D'Azeglio, Via Grazia Deledda, Largo Giovanni da Pian Del Carpine, Largo Vasco De' Gama, Via Francesco De Sanctis, Viale Giuseppe di Vittorio, Via Donica fino all'incrocio con via dei Trasportatori, Via Due Giugno, Via Emilia Romagna, Via della Erse, Via Europa, Via Enrico Fermi, Piazza Enzo Ferrari, Via Francisco Ferrer, Via Alessandro Fleming, Via del Forchetto, Vicolo del Forno, Largo della Fragola Rossa, Via Prov.le Francesca Nord, Via Prov.le Francesca Sud, Via Anna Frank, Via Renato Fucini, Via Federico Garcia Lorca, Via dei Garibaldini, Via Giotto, Via Privata Giovacchini, Viale Giovanni XXIII,° Via Piero Gobetti, Via Pietro Gori, Viale Antonio Gramsci lato est, Via Achille Grandi, Vicolo del Grano, Via Virgilio Guidi, Via Ho Chi Min, Via Arturo Labriola, Rampa Lami lato ovest, Via dei Lancioni, Via Lazio, Via Leonardo da Vinci, Via Giacomo Leopardi, Via della Libertà, Via Osvaldo Licini, Via Liguria, Via Lombardia, Via Lungovalle, Via Niccolò Machiavelli, Via Ferdinando Magellano, Via Alfredo Mainardi, Largo Goffredo Mameli, Via Alessandro Manzoni, Via Marche, Via Concetto Marchesi, Via Guglielmo Marconi, Piazza Martiri della Libertà, Via Marzabotto, Via Pietro Mascagni, Via Ascanio Masini, Piazza Giacomo Matteotti lato nord, Via del Melaccio, Largo del Mesciolo, Via Michelangelo, Via Don Lorenzo Milani, Via dei Mille, Via Don Minzoni, Via Amedeo Modigliani, Via Molise, Via Vittorio Montanelli, Via Giorgio Morandi, Parco Aldo Moro, Via Don Morosini, Piazza

Pietro Nenni, Via Nuova Francesca, Piazza Tazio Nuvolari, Via degli Orti, Via Otto Marzo, Via Antonio Pacinotti, Via F.lli Pallesi, Via della Palmella, Piazza dei Partigiani, Via Giovanni Pascoli, Piazza Pier Paolo Pasolini, Via di Pelle, Via della Pesa, Via Petrarca, Via del Pianatoio, Via Piemonte, Via Luigi Pirandello, Via Carlo Pisacane, Via di Poggio Adorno, Via Marco Polo, Piazza del Popolo, Via Pozzi Antonia, Via Primo Maggio, Via Primo Settembre, Via Giacomo Puccini, Via Puccioni lato ovest, Via Puglie, Viuzza Salvatore Quasimodo, Via Quattro Novembre, Via Raffaello, Via della Repubblica, Piazza della Resistenza, Via Ottorino Respighi, Via Privata Riccioni e Bini, Via di Ripa, Via del Risorgimento, Via Rivolta, Via Roma lato nord, Via della Rosa, Piazza Guido Rossa, Via Giocchino Rossini, Via Ottone Rosai, Viale Saffo, Via Luigi Salvatori, Via Gaetano Salvemini, Via Sant'Andrea, Via San Tommaso, Via San Vito, Via Sardegna, Via dei Semi, Piazza Matilde Serao, Via Luigi Settembrini, Via Sicilia, Via Gastone Sozzi, Via della Stira, Via Torquato Tasso, Via Tiziano, Via Toscana, Via dei Trasportatori, Via del Trebbio Nord, Via del Trebbio Sud, Via Filippo Turati, Via Umbria, Via XI Febbraio, Via Giuseppe Ungaretti, Via Unità d'Italia, Via Spartaco Vallini, Via XX Settembre, Via XXV Aprile, Via XXV Luglio, Via Giovanni Verga, Via Giulio Verne, Via Giovanni da Verrazzano, Via Amerigo Vespucci, Via Alessandro Volta, e Piazza Veneto.

SONO COMPRESSE NELLA PRIMA CATEGORIA ANCHE LE SEGUENTI STRADE E PIAZZE DELLA FRAZIONE DI STAFFOLI:

Via Livornese dal numero civico 3 all'incrocio con Via Vecchia Livornese, Via delle Pinete dal numero civico 9 all'incrocio con Via Livornese, Via Milano, Via Foscolo fino all'incrocio con Via Ferretto, Via Ferretto, Via Vecchia Livornese, Via Marchetti fino all'incrocio con Via del Vino, Via dell'Indipendenza, Via di Mana, Via del Vino dalla Via Prov.le Livornese fino al numero civico 60, Via C. Marx fino al numero civico 5/A, Via Pieraccetti, Via Fattori, Via Filzi, Via Firenze, Largo Aosta.

SECONDA CATEGORIA: Tutte le rimanenti strade e piazze del territorio comunale;

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con distributori di carburante le località ove sono collocati gli impianti vengono suddivise nel modo seguente:

- A) CENTRO ABITATO: si comprende in questa categoria il centro abitato come individuato ai fini del Nuovo Codice della Strada con deliberazione della Giunta Municipale n. 583 del 28.06.1993 e cioè il territorio compreso tra il fiume Arno, Via Confina Castelfranco fino a Via Fucini, La Fossa Dogaia, il Canale Usciana, la Zona "Ceri" Via del Castellare fino a Via del Gambero, Via Confina Fucecchio.
- B) ZONA LIMITROFA: Il rimanente territorio del Capoluogo
- C) SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE: per la tipologia del Comune si ritiene che

nessuna zona debba essere compresa in questo territorio
D) FRAZIONI: Staffoli;

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo e del soprasuolo per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi le località ove sono collocati gli impianti vengono suddivise come dal seguente prospetto:

A) CENTRO ABITATO: si comprende in questa categoria il centro abitato come individuato ai fini del Nuovo Codice della Strada con deliberazione della Giunta Municipale n. 583 del 28.06.1993 e cioè il territorio compreso tra il fiume Arno, Via Confina Castelfranco fino a Via Fucini, La Fossa Dogaia, il Canale Usciana, la Zona "Cerri" Via del Castellare fino a Via del Gambero, Via Confina Fucecchio.

B) ZONA LIMITROFA: Il rimanente territorio del Capoluogo

C) FRAZIONI, SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE: Staffoli;